

Prot n. 56

Spett.le
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CT
c.a. **Ing. Vito D'Angelo** (RUP)

Spett.le
U.R.E.G.A. Sez. di Catania
c.a. **Dott.ssa Francesca Paola Gargano**

Oggetto: bando di gara per "lavori di sostituzione di alcune condotte secondarie della rete irrigua denominata nuovo estendimento di Q. 102,50 per l'eliminazione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza". Termine offerte 4 maggio, gara 9 maggio 2012. Importo: € 1.612.932,28

Con riferimento al bando e al relativo disciplinare in oggetto, rileviamo quanto segue:

1. L'estratto del bando di gara è stato pubblicato in data odierna nella g.u.r.s. parte II, n. 17, in violazione della norme in materia di pubblicità e termini di ricezione delle offerte con particolare riferimento all'art. 70 D.lgs. n. 163/06;
2. **Clausola 15:** nel sito dell'ente appaltante sono stati pubblicati due bandi aventi l'oggetto sopra mentovato, nella cui clausola n. 15 si riscontra una discrasia. In un bando (c.d. "bando gurs") è indicato che il contratto da stipulare è parte a corpo e parte a misura, il cui prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c. 3 D.lgs n. 163/06 e art. 119 DPR n. 207/10; nell'altro bando, sempre relativamente alla clausola 15, non si fa alcun cenno all'offerta "a prezzi unitari" né tanto meno alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture, bensì s'indica solo il prezzo più basso mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso;
3. **Pag. 2 disciplinare:** è richiesta ai partecipanti la dimostrazione della regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) tramite autocertificazione secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 26/2006. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni...". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37 del 16.1.2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante. Tale obbligo è stato riproposto dall'art. 14 c. 6-bis Legge n. 35/2012;
4. **Pag. 12 disciplinare:** si richiede, a pena d'esclusione, la produzione della "certificazione o copia autenticata del sistema qualità aziendale...". Tale obbligo non ha alcun fondamento normativo, poiché il possesso della suddetta certificazione è attestato dalle SOA (art. 4 dpr 34/2000 ora art. 63 dpr 207/10).

Ciò premesso, il punto n. 2 destando delle perplessità che potrebbero influire nell'ammissione delle imprese alla gara in oggetto e al fine di evitare inutile contenzioso, chiediamo la cortesia di **chiarire quanto sopra** possibilmente con avviso da pubblicare nelle più ampie forme.

Altresì, apparendo per i motivi su esposti (n. 1, 3 e 4) che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler **eliminare le denunciate anomalie** rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola